

AGGREGAZIONE PROLUNGATA

La battaglia del Sap alessandrino continua ...

Da tempo, ormai, l'8 marzo, Festa della Donna, persistendo, purtroppo, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel diniego alla concessione dell'aggregazione prolungata, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151¹ - nonostante l'interpellanza parlamentare del 29 marzo 2005, della Senatrice Rossana Boldi, i vari ricorsi amministrativi Regionali, in ambito nazionale ed ultimamente quello del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dell'8 novembre 2007, proposto dal Sap di Alessandria, con incarico al proprio legale di fiducia, Avv. Francesca Ialenti - vede le nostre colleghe ancora discriminate, nell'ambito del pubblico impiego.

Del resto, la netta demarcazione giurisprudenziale fra l'indirizzo dei Giudici di primo grado (favorevole) ed il Giudice di appello (decisamente contrario) - in relazione al disposto normativo dell'art. 3 del D. Lgs. 165/01 che, fra i destinatari del beneficio, nelle pubbliche amministrazioni, esclude proprio il "personale militare e le Forze di Polizia", in quanto " ... disciplinati dai rispettivi ordinamenti" - non lasciava spiraglio alcuno alla speranza di abbattere l'ennesima palese disparità di trattamento nei confronti di chi, giornalmente, contribuisce a garantire la sicurezza della gente.

Chi è passato da queste parti, però, sa bene che "arrendersi" non fa parte del nostro DNA sindacale alessandrino ...

Ancora una volta in "prima linea", la pubblicazione, in data odierna, della sentenza 00953/2010, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso da noi patrocinato con lo stesso legale, è davvero un premio strameritato per la nostra caparbia, non limitandosi, sic et simpliciter, ad annullare l'avversato decreto del Ministero dell'Interno ma cancellando innovativamente, alle radici, ogni benché minimo dubbio, al riguardo.

L'introduzione, infatti nell'ambito del rapporto di lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, delle norme, rispettivamente, dell'art. 14 del d.P.R. 170/2007 e dell'art. 18 del d.P.R. 51/2009 (decreti di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e di integrazione di tale accordo), che individuano una serie di disposizioni che si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile "oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001" - sono queste le conclusioni del TAR Lazio - " ... comporta la oramai pacifica applicabilità al personale di cui è questione anche della disciplina recata dal citato D.Lgs. 151/2001, e quindi del suo art. 42 bis."

¹ " Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione "

Non meno importante, altresì, l'orientamento espresso dallo stesso Tribunale Amministrativo, in relazione ad un altro dei "caposaldi del diniego" della nostra Amministrazione, ovvero la specificità delle "esigenze organizzative delle Forze di Polizia".

" ... Peraltro, non convincono gli ulteriori argomenti posti a sostegno dell'atto impugnato - prosegue il TAR Lazio - e concernenti le asserite difficoltà di organico nell'Ufficio di appartenenza, che si produrrebbero in ragione dell'accoglimento dell'istanza del ricorrente di assegnazione prolungata ad altra sede. In disparte l'apoditticità dell'affermazione, non meglio e più dettagliatamente confortata da elementi precisi e puntuali, va rilevato che, come ha affermato il ricorrente senza essere sul punto smentito dalla resistente Amministrazione, da una parte la sede di Alessandria (di attuale applicazione del ricorrente) fornisce abitualmente personale in aggregazione ad altre sedi così come quella di La Spezia (cui aspira ad essere assegnato il ricorrente) si trova a dover richiedere regolarmente l'invio di agenti per esigenze di sicurezza dovute all'aumento del flusso di persone nei periodi estivi".

Come riaffermato, di recente, anche in sede congressuale, sulle condizioni di lavoro e, soprattutto, sulle ripercussioni negative per le nostre famiglie, non ci saranno sconti ...!

Alessandria, 26 gennaio 2010


IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Felice RIZZO)